



COMUNE DI AREZZO

Polizia Municipale
Servizio Polizia Municipale

Classificazione: N - 20140000003

Arezzo, 27/11/2014

Provvedimento n. 3266

OGGETTO: **DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO, EFFETTUATA MEDIANTE ACCESSO ISPETTIVO NEI LOCALI E NEI LUOGHI DELLE IMPRESE.**

Il Direttore

Premesso che l'articolo 7 del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70, recante "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 2011 n. 106, parzialmente modificato dal Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha definito alcune misure per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti, stabilendo che:

1. esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati;
2. a livello sub statale, gli accessi presso i locali delle imprese disposti dalle amministrazioni locali, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, ivi comprese le forze di Polizia locale comunque denominate e le aziende e agenzie regionali e locali comunque denominate, devono essere oggetto di programmazione periodica;
3. il coordinamento degli accessi è affidato al Comune, che può avvalersi delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competenti per territorio. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente numero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
4. le disposizioni di cui ai punti precedenti non si applicano ai controlli e agli accessi in materia di repressione dei reati, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, a quelli funzionali alla tutela dell'igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e ai controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità e urgenza;

Richiamato l'articolo 14 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*", convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012 n. 35, che al comma 1 ribadisce che "La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le aziende agricole, è ispirata, fermo quanto previsto dalla normativa comunitaria, ai principi della semplicità, della



COMUNE DI AREZZO

proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché del coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali”;

Richiamato l'articolo 2 della Legge Regionale 3 aprile 2006 n. 12 “*Norme in materia di polizia comunale e provinciale*”, che designa fra le funzioni specifiche della polizia locale quella di vigilare sull'osservanza delle leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli enti locali, nell'ambito delle competenze dell'ente locale;

Preso atto che, a seguito d'intesa in sede di Conferenza unificata Stato – Regioni, in data 24 gennaio 2013, in attuazione del comma 5 del ricordato articolo 14 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, sono state approvate “*Linee guida in materia di controlli*”;

Preso atto altresì che, unitamente agli obblighi di programmazione, sussistono obblighi di trasparenza di cui ciascun Ente deve farsi autonomamente carico in conformità con il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

Preso atto inoltre che, allo scopo di condividere i criteri della doverosa programmazione, si è svolto un incontro intersettoriale con il coinvolgimento di agenzie, enti e aziende esterne al Comune di Arezzo (ARPAT, ASL, DPL, Camera di Commercio, Agenzia delle Dogane), nonché della Provincia di Arezzo;

Valutato comunque doveroso, nelle more del perfezionamento di un percorso virtuoso di condivisione informatica delle ipotesi di accesso, codificare i criteri di programmazione degli stessi e comunicarli a tutti i soggetti astrattamente interessati;

Rilevato che, ai sensi della normativa in premessa, al Comando di Polizia locale sono trasmesse, da parte degli altri uffici dell'Ente a vario titolo coinvolti con le attività produttive o servizi (Servizi sociali, Istruzione, Ambiente, Cultura e Sport), le richieste di accesso nei locali o luoghi delle imprese per la definizione dei procedimenti amministrativi, scaturenti da istanze, segnalazioni certificate di inizio attività e atti similari o da esposti;

Dato atto:

a) che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 citato sopra, che richiama espressamente l'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione 2003/36I/CE della Commissione del 6 maggio 2003, si deve considerare impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, ed in particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica;

b) che in particolare il comma 2, lettera a), numero 2, del citato articolo ha integrato la suddetta disciplina generale con particolare riferimento alle amministrazioni locali, comprese nel “*livello sub-statale*” di sua applicazione, precisando come, ai fini in parola, gli accessi presso i locali delle imprese effettuati, tra le altre, dalle Forze di Polizia Locale, debbono essere oggetto di programmazione periodica, demandando ai Comuni, inoltre, il coordinamento degli accessi effettuati;

c) che la disposizione in commento ha altresì precisato le ipotesi in cui la disciplina dinanzi menzionata è derogata. Nello specifico, ad integrazione dei casi contemplati dal comma 1 dell'articolo 7 del D.L. 13.5.2011 n. 70, di “*controlli per salute, giustizia ed emergenza*”, è stato Prov. n. 3266 del 27/11/2014



COMUNE DI AREZZO

stabilito che le suddette disposizioni non si applichino ai controlli ed agli accessi in materia di repressione dei reati e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81; a quelli funzionali alla tutela dell'igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica; ed, infine, a quelli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed urgenza;

d) che sotto il profilo oggettivo, per “*controllo amministrativo in forma d'accesso*” da esercitarsi “*presso i locali delle imprese*”, viene inteso il controllo espletato all'interno di un fabbricato, restandone escluse le attività di tal genere effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

e) che il presente provvedimento, relativo agli interventi di competenza del Corpo di Polizia Municipale, si colloca nell'ambito della predisposizione dei percorsi operativi che vogliono realizzare un sistema di controlli sempre più efficiente e razionale, e come tale è suscettibile delle modificazioni che si rendano necessarie al fine di armonizzarlo con i provvedimenti di portata più complessiva, di competenza dell'intera Amministrazione comunale;

Ritenuto che, al fine di non gravare inutilmente sullo svolgimento dell'attività di impresa, sia necessario procedere alle verifiche delle richieste di accertamento avanzate da cittadini singoli o associati, o dai loro rappresentanti, per la verifica di presunte violazioni di natura amministrativa o penale, solo se presentate in forma scritta (compresa la posta elettronica), sottoscritte e contenenti tutti i dati anagrafici necessari per risalire alla compiuta identità dell'esponente, analogamente e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 333, comma 3, del Codice di Procedura Penale;

Richiamato l'atto d'intesa della Conferenza Unificata del 24.1.2013 “Intesa sulle linee guida in materia di controlli, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del D.L. 5 del 9.2.2012, convertito dalla L. 35 del 4.4.2012”;

Considerato che la Polizia Municipale, per svolgere la funzione di controlli di polizia amministrativa assegnatole dall'articolo 2 della L.R. 3.4.2006 n. 12, effettua accessi nei locali delle imprese ed è quindi necessario individuare i criteri cui attenersi per la programmazione dell'attività di controllo amministrativo effettuata mediante accesso ispettivo presso gli stessi, in una prospettiva di maggiore efficacia ed efficienza;

Richiamati gli articoli 13 e seguenti della Legge n. 689/81, che disciplinano il procedimento sanzionatorio e gli atti di accertamento ispettivi;

Richiamati inoltre:

- il D.L. n. 70/11, convertito con modificazioni in L. n. 106/11;
- il D.L. n. 201/11, convertito con modificazioni in L. n. 214/11;
- il D.L. n. 5/12, convertito in L. n. 35/12;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO l'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO l'art. 77 dello Statuto del Comune di Arezzo;

Ritenuta la propria competenza in base al testo unico degli enti locali (decreto legislativo 267/2000), alle norme in materia di ordinamento degli uffici (statuto comunale e regolamento



COMUNE DI AREZZO

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi) e al decreto del Sindaco n. 18 del 31 gennaio 2014, con il quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Comandante della Polizia Municipale;

Determina

1 - Di approvare i seguenti criteri per la programmazione dell'attività di controllo amministrativo effettuata mediante accesso ispettivo presso i locali delle imprese, in applicazione dell'articolo 7 del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito in Legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 12 luglio 2011 n. 106, parzialmente modificato dal Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, nonché dell'articolo 14 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35:

a. le imprese assoggettate alle modalità di controllo contemplate dalla presente disposizione sono costituite dai soggetti previsti dalla legge, e in particolare:

- gli imprenditori di cui all'articolo 2195 del codice civile;
- le società di cui all'articolo 2200 del codice civile, ivi comprese le società cooperative di cui all'articolo 2511 del codice civile;
- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile;
- i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile;
- le società semplici di cui all'articolo 2251 del codice civile;
- le persone fisiche, le società e i consorzi iscritti negli albi delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443, e comunque i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi delle norme vigenti;

b. per attività di controllo amministrativo, sottoposta ai criteri contenuti nel presente atto, si intende quella, esercitata d'ufficio o su impulso di parte, deputata in generale alla verifica sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa, pecuniaria o accessoria, un atto di accertamento o sanzionatorio in materia di elusione di tributi locali o, comunque, una misura repressiva o sfavorevole per il destinatario avente natura amministrativa. Sono tali, a titolo esemplificativo, le sanzioni e le misure adottate in materia di:

- commercio e attività produttive;
- esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande;
- polizia urbana e amministrativa;
- tutela del consumatore, con particolare riferimento al controllo dei prezzi e al contrasto delle forme di commercio irregolari;
- sicurezza e regolarità del lavoro.

Rientra inoltre nell'ambito di applicazione dei criteri di cui al presente atto l'attività di controllo strumentale all'istruttoria dei procedimenti amministrativi comunque inerenti all'esercizio dell'impresa, demandati ai responsabili del procedimento ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

La disciplina in parola si applica agli accessi ispettivi effettuati presso i locali che ospitano la sede legale o amministrativa o operativa delle imprese; per quanto non disciplinato dalla presente, si applica la disciplina generale contemplata, in materia di ispezioni, dall'articolo 13, comma 1, della Legge n. 689/1981;

c. gli accessi per le verifiche delle richieste di accertamento avanzate dai cittadini singoli o associati, o dai loro rappresentanti, relative a presunte violazioni di natura amministrativa, sono valide di regola solo se presentate in forma scritta (compresa la posta elettronica), sottoscritte e contenenti tutti i dati anagrafici necessari per risalire alla compiuta identità dell'esponente.



COMUNE DI AREZZO

Potranno essere presi in considerazione esposti anonimi che, per i loro esaustivi contenuti, diano chiare indicazioni circa la sussistenza di un illecito. Tali esposti saranno quindi inseriti nell'elenco mensile di programmazione in ordine di data di arrivo risultante dal protocollo generale, salvo richieste inerenti attività soggette a un termine che rivestono maggiore priorità e urgenza tali da non poter essere inserite nella programmazione ordinaria;

d. gli accessi per le verifiche delle richieste di accertamento avanzate da altri uffici dell'Ente, ovvero da enti pubblici o economici, da aziende e agenzie regionali e locali, sono programmati mensilmente;

2 - Di dare atto che sono da ritenere esclusi dalla disciplina di cui articolo 7, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), della predetta normativa, e sono pertanto consentiti, i controlli amministrativi in forma d'accesso, anche al di fuori di attività di programmazione e coordinamento, nelle seguenti materie:

a. controlli da effettuare per "l'accertamento di reati e per motivi di giustizia". A titolo esemplificativo sono tali i controlli:

- per l'accertamento di reati previsti dal codice penale connessi con attività commerciali (es. articolo 474 per vendita di oggetti con marchio contraffatto);

b. controlli da effettuare "a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica". A titolo esemplificativo sono tali i controlli sulle attività disciplinate dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS - R.D. 18 luglio 1931 n. 773), con particolare riguardo alle attività per la quale è prevista dallo stesso testo unico una "autorizzazione di polizia" (es. esercizi pubblici, comprese strutture ricettive e pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di pubblico spettacolo e intrattenimento, circoli privati, sale giochi e spazi adibiti al gioco, commercio di oggetti preziosi, agenzie di affari, ecc.) e di phone center (articoli 8, 9 e 17 TULPS). Suddetti controlli, previsti dall'articolo 16 del TULPS, devono avere ad oggetto la verifica "dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità";

c. controlli da effettuare per ragioni di "necessità ed urgenza".

A titolo esemplificativo sono tali i controlli:

- in caso di flagranza di illecito amministrativo rilevato direttamente dall'agente operante che non abbia comportato preventivo accesso ispettivo;

- su segnalazioni specifiche di cittadini identificati, ossia su circostanziati esposti scritti o verbali non anonimi, compresa la posta elettronica, di presunti illeciti accertabili d'ufficio ai sensi degli articoli 13 e seguenti L. 689/81, da cui emerge la sussistenza di indilazionabili ragioni operative volte a garantire l'effettività del potere sanzionatorio e preservare l'efficacia dell'azione di repressione degli illeciti amministrativi;

- su richiesta degli uffici del Comune, al fine di verificare la sussistenza di possibili violazioni alle norme di settore, nei casi in cui sussistano indifferibili esigenze, in generale per salvaguardare l'efficacia dell'azione amministrativa ed inoltre, con particolare riferimento all'ambito tributario, per tutelare il gettito e la pretesa impositiva dell'Ente;

- per mera verifica documentale del titolo abilitante l'esercizio dell'attività, giustificata dall'esigenza di reprimere fenomeni, quali l'abusivismo commerciale, che postulano interventi immediati;

- richiesti con ordine legittimo da superiore gerarchico;

d. controlli da effettuare in luoghi esterni e diversi dai locali di esercizio dell'attività d'impresa, intendendosi per locale una porzione o un vano di una costruzione stabilmente realizzata ai sensi della normativa edilizia. A titolo esemplificativo, sono tali i controlli compiuti:

- in spazi ed aree pubbliche;

- in dehor;

- in aree mercatali;



COMUNE DI AREZZO

- presso i chioschi temporanei/stagionali di vendita;
 - su veicoli attrezzati all'attività di vendita su area pubblica;
 - che non richiedono l'accesso ai locali d'impresa;
- e. controlli da effettuare per "la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008;
- f. controlli da effettuare per "la tutela della salute e dell'igiene pubblica". A titolo esemplificativo, sono tali i controlli:
- relativi all'etichettatura degli alimenti, ai sensi del decreto legislativo n. 109/1992;
 - relativi alla disciplina igienico-sanitaria sulla vendita di sostanze alimentari;
 - relativi alla tutela della salute dei non fumatori, ai sensi della legge n. 3/2003;
 - relativi alla somministrazione e vendita di bevande alcoliche in esercizi pubblici in ore notturne;
 - relativi all'attività di tatuaggio e piercing;
 - relativi alla tutela dalle fonti di inquinamento acustico;
- g. controlli da effettuare "a tutela della pubblica incolumità e nei casi straordinari di emergenza". A titolo esemplificativo sono tali i controlli effettuati in caso di allertamento di protezione civile;

3 - Di stabilire che, sulla base della programmazione periodica attuata nell'ambito del coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali, il Comando di Polizia Municipale predisporre piani operativi a cadenza mensile che disciplinano gli accessi di iniziativa, nell'ambito dell'attività di istituto finalizzata alla tutela in generale dei cittadini, ed in particolare dei consumatori. Tale programmazione sarà resa nota entro i primi 10 (dieci) giorni del mese con atto organizzativo interno. Questo dato verrà successivamente confermato a consuntivo mensile, integrato degli accessi svolti per le verifiche di accertamento avanzate dai cittadini singoli o associati, o dai loro rappresentanti, relative a presunte violazioni di natura amministrativa o penale e delle richieste di accesso pervenute dai competenti uffici comunali perché necessari alla definizione dei procedimenti amministrativi attivati dalle stesse imprese. Il dato consuntivo di programmazione sarà trasmesso, entro il mese successivo, alla Camera di Commercio competente per territorio;

4 - Al fine di uniformare il presente atto ai principi e ai criteri direttivi ribaditi nel D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012 n. 35, che in particolare all'articolo 14 precisa come i controlli debbano essere proporzionali al rischio inerente all'attività controllata nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici, vengono individuati i seguenti piani di lavoro per gli accessi di iniziativa:

- a. artigiani/produttori agricoli: n. 10 controlli al mese;
- b. commercio in sede fissa: n. 10 controlli al mese;
- c. commercio su area pubblica: n. 20 controlli al mese;
- d. pubblici esercizi/circoli privati: n. 5 controlli al mese;
- e. strutture ricettive: n. 5 controlli al mese;
- f. distributori carburanti: n. 5 controlli al mese;

Considerata la necessità di effettuare controlli in particolari momenti dell'anno o per materie di rilevante interesse nell'ambito della tutela del consumatore, vengono individuati i seguenti piani di lavoro per accessi eseguiti nell'ambito di "campagne mirate":

- prezzi: n. 55 controlli ogni sei mesi;
- vendite straordinarie: n. 50 controlli ogni sei mesi;



COMUNE DI AREZZO

alla necessaria indicazione dei criteri e delle modalità di svolgimento delle attività di controllo all'interno delle imprese, il Corpo di Polizia Municipale adotta come modello di controllo le liste degli obblighi e degli adempimenti allegate al presente atto, le quali ne costituiscono parte integrante. Si precisa che le modalità di controllo ivi indicate non possono essere considerate esaustive delle verifiche ulteriori, condotte presso i competenti uffici a seguito delle risultanze emerse durante l'accesso, e delle verifiche che già durante l'accesso si rendessero immediatamente necessarie in relazione a quanto emerso durante gli stessi accertamenti in essere.

(mls)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.